



COMUNE di SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo
III UFFICIO TECNICO - SUAP

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI
DELLE AREE PUBBLICHE DA DESTINARE ALL'ESERCIZIO DEGLI
SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEI CIRCHI EQUESTRI**

Legge 18.03.1968 n. 337

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Disposizioni generali	4
Art. 2	Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante, luna park, parchi di divertimento e circhi	4
Art. 3	Determinazione delle aree comunali	5
Art. 4	Ubicazione	5
Art. 5	Modalità di concessione delle aree	5
Art. 6	Autorizzazione all'esercizio dell'attività	5
Art. 7	Durata della concessione	6
Art. 8	Obblighi del concessionario	6
Art. 9	Sospensione e revoca della concessione	7
Art. 10	Decadenza della concessione	7
Art. 11	Subentri	7
Art. 12	Riconsegna delle aree	7
Art. 13	Impresa di nazionalità straniera	8

TITOLO II - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14	Concessioni delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante (art. 6 Legge 337/68)	8
Art. 15	Requisiti e criteri di valutazione per assegnazione concessioni	9
Art. 16	Anzianità di frequenza	10
Art. 17	Sostituzione dell'attrazione	10
Art. 18	Attrazioni novità	11
Art. 19	Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico	11
Art. 20	Allestimento e funzionamento del luna park	11
Art. 21	Prescrizioni per l'installazione	12
Art. 22	Oneri ed obblighi del concessionario	12
Art. 23	Deposito cauzionale	13
Art. 24	Sanzioni e penali	13
Art. 25	Azioni di vigilanza	13
Art. 26	Installazioni dell'attività di spettacolo viaggiante in area privata	14

TITOLO III -CIRCHI EQUESTRI

Art. 27	Domanda si concessione	14
Art. 28	Ulteriore contenuto della domanda	14
Art. 29	Istruttoria ed esito delle domande	15
Art. 30	Formalità propedeutiche all'autorizzazione all'esercizio di spettacoli circensi	15
Art. 31	Obblighi relativi all'espletamento dell'attività	15
Art. 32	Tutela degli animali	16
Art. 33	Installazione in area private	16
Art. 34	Sanzioni	16
Art. 35	Sospensione e revoca della concessione	17

TITOLO IV–MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 36	Definizione	17
Art. 37	Autorizzazione	17
Art. 38	Verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione	17
Art. 39	Stand gastronomici	18
Art. 40	Utilizzo di sorgenti sonore	18

TITOLO V–DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41	Responsabilità civile	19
Art. 42	Norme transitorie e di rinvio	19
Art. 43	Pubblicità del Regolamento	19
Art. 44	Variationeal Regolamento	19
Art. 45	Entrata in vigore	19

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art.9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive modificazioni, disciplina le modalità di concessione delle aree pubbliche per l'installazione, sia ricorrente che occasionale, delle attività dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento, dei circhi equestri similari, strutture ludiche (quali ad esempio le strutture gonfiabili, autoscontro, giostre, trenini, ecc.).
2. L'utilizzo di aree private delle quali sia dimostrata la disponibilità, potrà essere acconsentito dall'Amministrazione previa verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi, quest'ultimi relativi alla sicurezza e all'incolumità delle persone, rispetto delle norme relative alla quiete pubblica specifica del luogo ed alla viabilità pedonale e veicolare.
3. L'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante sono subordinati al rilascio:
 - da parte del Comandante di Polizia Municipale del provvedimento di concessione per l'occupazione dell'area interessata;
 - da parte del Responsabile del III Settore Tecnico – Servizio "SUAP", dell'Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Il Comune non assumerà alcuna responsabilità in ordine all'esercizio delle attività, di cui al primo comma, limitandosi a disciplinarlo con il presente Regolamento.

Art. 2

Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante, luna park, parchi divertimento e circhi

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in luna park, anche se in maniera stabile. *Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.*
2. Sono luna park i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, che non hanno un unico biglietto di ingresso per tutte le attrazioni ma ogni singola giostra ha una propria cassa, essi possono essere stabili o itineranti e sono classificati nelle seguenti tre categorie:
 - a. parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
 - b. parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
 - c. parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.
3. Sono parchi di divertimento le aree attrezzate, in genere con ingresso a pagamento, dove il visitatore può usufruire delle attrazioni e degli spettacoli previsti al suo interno. La caratteristica principale del parco di divertimento non consiste tanto nelle singole attrazioni ma nella ricreazione di un luogo immaginario.

Nelle aree comunali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli spettacoli viaggianti, dei luna park e dei parchi di divertimento, e l'assegnazione del posto ad ogni titolare di concessione sono affidate agli Uffici Comunali SUAP ed alla Polizia Municipale, che si avvalgono della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo qualora lo si ritenga necessario.
4. Sono considerati circhi equestri e ginnastici le "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali" (Decreto Ministero per i Beni e le attività culturali).

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 18/03/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 04/06/86 e del 27/09/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.

I circhi equestri sono classificati nelle seguenti cinque categorie secondo le disposizioni ministeriali:

- a. circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 2000 a tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- b. circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- c. circhi di terza categoria da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 38 metri;
- d. circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- e. circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

Art. 3

Determinazione delle aree comunali

L'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante può avvenire solo nelle aree destinate a tale scopo ai sensi della Legge n. 337/1968.

Tali aree sono individuate con determinazione dirigenziale. Se necessario, il Comune dovrà provvedere a renderle idonee all'uso con le necessarie opere di urbanizzazione.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare la forma, le dimensioni e la localizzazione delle aree, sentite le OO.SS. di categoria.

Nei luna park/parchi di divertimento potranno essere riservate delle aree agli artisti di strada ed ai piccoli punti di spettacolo, sempre che non impediscano od ostacolino il regolare svolgimento delle attività del parco stesso.

Art. 4

Ubicazione

Di norma, l'area pubblica destinata agli spettacoli viaggianti (tipo Luna Park) ed ai circhi è ubicata nell'area di seguito elencate e distinte in catasto

- F.M. n. 4 particella nn. 3254
- F.M. n. 3 particella nn. 1482
- F.M. n. 3 particella nn. 1477
- F.M. n. 4 particella nn. 4273

Eventuali altre aree potranno essere individuate di volta in volta.

Art. 5

Modalità di concessione delle aree

1. L'occupazione delle aree di cui all'art. 4 è subordinata al rilascio di concessione del suolo pubblico, previo pagamento del relativo canone, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia e nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente regolamento.
2. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante è rilasciata dal responsabile, o suo delegato, del Servizio SUAP, in seguito ad istanza degli interessati e comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche e tassa rifiuti urbani.
3. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, che rimane disciplinata dall'art. 69 del T.U.L.P.S.
4. Il dirigente si riserva di revocare immediatamente l'area concessa per motivi di ordine pubblico o nell'ipotesi in cui si verificano casi di compravendita o maltrattamento di animali avvalorato dal parere del Servizio Veterinario dell'U.S.L.
5. In caso di richiesta di utilizzo di aree private, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata sempre all'Ufficio competente, che attiverà il procedimento per verificare, attraverso l'Ufficio Tecnico Comunale e il Corpo di Polizia Municipale, la sussistenza delle condizioni indicate al comma 2 dell'art. 1. Lo stesso Ufficio provvederà al rilascio della relativa autorizzazione, nel caso venga accertata la sussistenza delle condizioni predette. L'uso di aree private è comunque subordinato alle norme del presente regolamento.
6. La concessione delle aree per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante comporta l'obbligo del pagamento del canone di occupazione di aree pubbliche (TOSAP e TARI), con l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste.

Art 6

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività e la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri, dei luna park, delle singole attività dello spettacolo viaggiante e di altre similari

strutture ludiche, gli interessati devono presentare regolare domanda, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale SUAP "Impresainungiorno".

Le istanze devono essere presentate tra il 45° giorno e il 20° giorno antecedente la ricorrenza o manifestazione.

2. Nel provvedimento di concessione dell'area, dovrà essere chiaramente specificato che l'effettivo esercizio dell'attività di intrattenimento è comunque subordinato al rilascio dell'autorizzazione disciplinata dagli articoli 68, 69 e 80 T.U.L.P.S. e s.m.i..
3. Le attività di spettacolo viaggiante possono essere messe in esercizio nell'arco dell'intero anno, salvo restrizioni comunicate dall'Amministrazione Comunale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata dal Dirigente del III Settore Tecnico competente, previo:
 - parere favorevole della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai sensi degli artt. 141, 141 bis e 142 del R.D. n. 635/1940 (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone);

ovvero

- presentazione di una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale (limitatamente ai locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone) su aree non attrezzate.
5. È possibile derogare alle limitazioni indicate dal presente regolamento per manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune.

Art. 7

Durata della concessione

1. La durata della concessione temporanea sarà stabilita di volta in volta, verificate le condizioni di carattere generale esistenti nel periodo richiesto, comunque non superiore a 30 giorni.
Nel caso di assegnazione di un'area pubblica da adibire in modo permanente (o comunque superiore ad un anno) allo svolgimento di attività dello spettacolo viaggiante, si dovrà procedere all'aggiudicazione tramite bando pubblico, con i criteri che saranno individuati dall'Amministrazione Comunale.
2. La concessione è esclusivamente riferita al titolare dell'attrazione, il quale è tenuto a gestirla direttamente o a mezzo di rappresentanti espressamente nominati per iscritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte dei delegati.
Al concessionario è vietato il subaffitto, a qualsiasi titolo, dell'area, pena la revoca della concessione stessa.
Per il montaggio e smontaggio delle attrezzature sono riservati rispettivamente, cinque giorni precedenti e tre giorni successivi al periodo di utilizzo dell'attività.
3. Nel caso di richiesta di concessione di un'area per l'istallazione di un circo, l'area stessa non può venire assegnata ad altro complesso circense nei 45 giorni precedenti l'inizio dell'attività indicato nella prima richiesta.

Art. 8

Obblighi del concessionario

Il concessionario di un'area per attrazioni viaggianti è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) rispettare incondizionatamente le disposizioni emanate di volta in volta con ordinanza del Dirigente;
- b) osservare le prescrizioni igienico-sanitarie ed ambientali che di volta in volta potranno essere impartite dall'autorità competente;
- c) pagamento del canone e della tariffa asporto rifiuti relativi al periodo di effettiva occupazione e nel rispetto dei vigenti Regolamenti;
- d) non cedere a terzi la concessione;
- e) tenere ben esposta l'autorizzazione comunale;
- f) rispettare la data di inizio e fine occupazione;
- g) tenere costantemente pulita l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti e conferendo gli stessi in appositi contenitori, previ accordi con il servizio di Nettezza Urbana;

- h) restituire al termine della concessione l'area libera, pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna; in caso di inadempienza l'ufficio concessione aree pubbliche farà eseguire i lavori a spese del concessionario, a norma di legge;
- i) tenere comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli altri concessionari, degli organi di controllo ed amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti;
- j) occupare l'area ottenuta in concessione esclusivamente con l'attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie concessa;
- k) i camion ed i carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nel luna park solo per il tempo necessario al montaggio; subito dopo avere effettuato il montaggio, gli stessi dovranno essere parcheggiati esternamente nell'apposita area indicata dal Comune. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione;
- l) i camion con gruppo elettrogeno od altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

Ogni responsabilità degli eventuali danni a persone e cose derivanti, direttamente od indirettamente, dall'esercizio dell'attività, è a carico esclusivamente e totalmente ai concessionari, restando sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 9

Sospensione e revoca della concessione

1. L'occupazione dell'area pubblica concessa in applicazione dei precedenti articoli, ha carattere di precarietà e comunque è limitata al periodo indicato nell'atto di concessione.
L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. Può essere revocata:
 - per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico;
 - per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dall'A.S.P. e di tutte le altre prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione;
 - su ordine motivato del Prefetto;
 - per eventi eccezionali per i quali l'Amministrazione comunale deve urgentemente riacquistare la disponibilità dell'area data in concessione.
3. I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dal Sindaco o dal Dirigente del Settore di competenza.
Tale revoca dà diritto al solo rimborso dei tributi in misura rapportata alla durata dell'uso, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo.

Art. 10

Decadenza della concessione

Qualora il concessionario non occupi l'area entro la data fissata nella concessione, potrà essere dichiarato decaduto dalla concessione stessa e l'area potrà essere assegnata ad altro richiedente senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta, purchè il fatto non sia dovuto a motivo grave e tempestivamente portato a conoscenza. In difetto di tale adempimento saranno applicate sanzioni pecuniarie nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 11

Subentri

In caso di decesso del titolare, di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda sarà riconosciuta al subentrante, purchè munito di autorizzazione comunale, l'anzianità di frequenza maturata a nome dell'azienda originaria.

Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.

Art. 12

Riconsegna delle aree

1. Nessuna modifica od alterazione potrà essere apportata all'area senza preventiva autorizzazione del concedente. È fatto comunque obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.
2. Ogni modificazione od alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata non appena smontata l'attrezzatura.
3. Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a fare eseguire i lavori a spese del concessionario, negando ulteriori concessioni, per il periodo di anni 3 (tre) all'inadempiente.
4. Le operazioni di nettezza del suolo pubblico comprese quelle di asporto dei rifiuti urbani sono demandate all'Azienda appaltatrice del servizio del Comune ed addebitare all'utente contestualmente a canone dovuto per il plateatico e riscosso dalla ditta concessionaria dei servizi.
5. La riscossione per il consumo dell'acqua è di competenza dell'Ufficio Economato.
6. L'Amministrazione può imporre una cauzione a garanzia di quanto sopra.

Art. 13

Imprese di nazionalità straniera

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente Regolamento e devono essere in possesso della autorizzazione prevista dall'art. 8 della legge 18.03.68, n. 337.

TITOLO II

ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 14

Concessioni delle aree alle singole attività dello spettacolo viaggiante

(art. 6 Legge 337/68)

1. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione delle singole attività dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, feste patronali, ecc., gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo al Sindaco, tra il 45° giorno e il 20° giorno antecedente la ricorrenza o manifestazione.
2. Non saranno prese in considerazione richieste che perverranno oltre il predetto termine od in modo difforme da quanto stabilito nei successivi articoli del presente regolamento.

A. Al momento della presentazione si allega:

- dichiarazione/documentazione attestante l'avvenuta registrazione, oppure la presentazione di domanda di registrazione, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";
- copia licenza comunale di spettacolo viaggiante in corso di validità per operare sull'intero territorio nazionale;
- copia libro tecnico descrittivo delle strutture e degli impianti, ovvero progetto della struttura e/o attività della ditta costruttrice, dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione/i con indicazione anche di eventuali limiti e/o divieti (capienza massima, limiti di età, ecc.);
- copia certificato di collaudo annuale delle strutture che si intendono installare, effettuato da tecnico abilitato attestante l'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici;
- copia polizza di assicurazione di ciascuna attrazione che si intende installare con quietanza del versamento annuale del premio valida per l'anno in corso;
- nulla osta del proprietario per l'occupazione dell'area privata (solo in caso di collocazione in area privata);
- documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione attestante:
 - a) le generalità complete dell'interessato o del legale rappresentante, nonché il recapito postale e numero telefonico, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;

- b) gli estremi della licenza permanente dell'esercizio della attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato;
- c) la denominazione esatta dell'attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 337/68;
- d) le misure esatte di ingombro dell'attrazione e delle strutture ad essa connesse, comprensive di qualunque sporgenza;
- e) la capienza complessiva dell'impianto riferita al numero di persone, ai fini delle verifiche di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e agli artt. 141, 141bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/5/1940, n. 635;
- f) il periodo esatto di inizio e termine dell'occupazione e di inizio e termine dell'attività;
- g) che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità;
- h) il rispetto delle vigenti misure di prevenzione incendi e la predisposizione di idonei mezzi di estinzione, adeguati alla tipologia e caratteristiche dell'insediamento, eventualmente prescritti dai competenti organi tecnici di controllo.

Alla domanda dovranno, anche, essere allegati:

- fotocopia dell'autorizzazione di agibilità rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ai sensi della Legge n. 337/68, o, per i padiglioni dolciari, banchi vari, ecc. fotocopia dell'autorizzazione al commercio valida al momento della presentazione della domanda;
- fotocopia della licenza annuale di Polizia Amministrativa per l'attrazione gestita;
- fotocopia del certificato d'origine o collaudo dell'attrazione ivi compresa la dichiarazione che l'impianto elettrico è conforme alla normativa C.E. I.;
- idonea copertura R.C.T.;
- solo nel caso di attrazione non ancora contemplata nell'elenco del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, dichiarazione di una organizzazione sindacale di categoria attestante che il titolare ha presentato richiesta agli organi competenti per l'inclusione di detta attrazione in caso di novità;
- fotografia dell'attrazione in caso di novità.

Si allega altresì documentazione relativa alla certificazione antimafia.

B. Ad installazione avvenuta si allega:

- dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta e sottoscritta dal gestore se legittimato ai sensi art. 6 del D.M. 18.05.2007 e dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato, quando l'impianto elettrico è privo di impianto a terra e l'erogazione non avvenga da apposito quadro dotato di tutte le protezioni compreso l'interruttore differenziale;
 - relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o all'albo dei periti industriali o all'albo dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite ai sensi del D.M. 19/08/1996, del D.M. n. 37/2008 e relativi allegati (*pianta, idoneità statica della struttura allestita, dichiarazione esecuzione a regola d'arte impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato nonché approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio*);
 - attestazione di pagamento TOSAP (solo in caso di occupazione del suolo pubblico) e TARI;
3. La mancanza di uno dei requisiti suindicati, ovvero della documentazione prevista, o l'incompletezza della stessa, nonché la presentazione della domanda o della documentazione fuori termine, comportano l'archiviazione della domanda stessa.
 4. Per le attività soggette a verifica ed accertamento da parte della Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza, ai sensi dell'art. 141 TULPS, il richiedente è tenuto a presentare ulteriore ed integrativa documentazione, qualora richiesta dalla stessa Commissione.
 5. Nel caso in cui l'attività di spettacolo viaggiante venga esercitata unitamente all'attività di somministrazione (distributore bibite, pop-corn, zucchero filato, ecc..) dovrà altresì essere presentata la seguente documentazione:
 - specifica S.C.I.A. sanitaria per la vendita dei prodotti alimentari e relative attrezzature e mezzi.

Art. 15

Requisiti e criteri di valutazione per assegnazione concessioni

1. Il Dirigente preposto, o suo delegato, rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto tenendo conto dei seguenti requisiti, in ordine di importanza:
 - a. maggiore anzianità di frequenza alla manifestazione con lo stesso tipo di attrazione negli ultimi cinque anni:
(1 punto ogni anno di anzianità) **maxpunti 5,00**
 - b. maggiore anzianità di mestiere desunta dalla data della licenza permanente dell'esercizio della attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69 del T.U.L.P.S. rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato:
(0,5 punti ogni anno di anzianità) **maxpunti 2,50**
 - c. maggiore anzianità di appartenenza alla categoria degli esercenti spettacolo viaggiante, desunta dalla data di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio competente, che ne abbia fornito idonea certificazione:
(0,5 punti ogni anno di anzianità) **maxpunti 2,50**
 - d. residenza in uno dei Comuni della Regione Siciliana **punti 2,00**
 - e. novità d'attrazione presentata **punti 3,00**

TOTALE max punti 15,00
2. Qualora si verifichi un caso di parità di punteggio, individuato con i criteri di cui sopra, sarà considerato requisito residuale al fine della concessione, l'anzianità di richiesta e cioè la data ed il numero di protocollo di presentazione della domanda.
3. L'assegnazione delle concessioni viene fatta dal sindaco sentite le OO.SS. di categoria in base ai seguenti criteri:
 - a. l'assegnazione costante ai titolari d'attrazioni i quali si differenziano dagli altri richiedenti titolari di analoghe attrazioni;
 - b. rotazione dell'assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti;
 - c. assegnazione "una tantum" ad attrazioni costituenti le "novità";
 - d. assegnazione, valutabile per anno, per eventuali esigenze di completamento parco (da effettuarsi per quanto possibile in base alla graduatoria e per padiglioni d'entrata).

Art. 16

Anzianità di frequenza

1. L'anzianità di frequenza, riferita ad ogni singola ditta, è maturata in base alle presenze nelle varie edizioni del luna park, intendendo cumulabili anche i periodi di assenze giustificate e documentate per malattia o causa di forza maggiore;
2. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa; può essere ammessa l'assenza se giustificata da seri e validi motivi e preventivamente notificata al Comune almeno 15 gg. prima dell'apertura dell'attrazione;
3. L'anzianità di frequenza viene acquisita dopo cinque anni di concessione continuativa con la medesima attrazione e per ogni singola manifestazione, Sagra, Fiera, o Luna Park. La stessa si perde in caso di assenza ingiustificata;
4. La rinuncia non giustificata da seri e validi motivi per due anni consecutivi comporta la perdita dell'anzianità di frequenza;
5. Soltanto in caso di decesso, d'invalidità di lavoro o di raggiunti limiti età pensionabile del titolare, l'anzianità di frequenza viene riconosciuta al subentrante inteso come suo familiare convivente e cooperante da almeno 5 (cinque) anni all'esclusivo esercizio dell'attrazione; in caso di mancanza di uno dei requisiti, la Commissione vaglierà il caso usando un criterio equo, basandosi ed informandosi alle regole del Codice Civile e del Diritto di Famiglia.
6. L'Esercente che, pur se inserito in graduatoria, intende ottenere la sospensione, è tenuto a richiederla all'Ufficio competente almeno 15 giorni prima l'inizio della manifestazione.
La sospensione è concessa a esercenti che abbiano partecipato alle ultime tre edizioni e nell'arco di tre anni può essere richiesta una sola volta.

Dopo la predetta data la rinuncia per l'anno in corso è ammessa solo nei seguenti casi:

- gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
- situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare ed idoneamente documentate.

Art. 17

Sostituzione dell'attrazione

1. È consentita la sostituzione dell'attrazione purché la nuova non sia uguale o simile ad altre esistenti nell'organico e siano rispettate le precedenti misure di ingombro. Il tutto deve essere compatibile con gli spazi, senza pregiudizio per la sicurezza di terzi.
2. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata all'atto della presentazione della domanda o comunque prima dell'installazione.
3. È consentita la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra di proprietà di terzi.
4. L'ufficio si riserva la facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere la sostituzione richiesta.

Art. 18

Attrazioni novità

1. Nell'ambito dell'organico del luna park può essere riservata una superficie in rapporto all'area assegnata, per installare "attrazioni novità", nel rispetto della composizione dell'Organico del luna park e al di fuori delle graduatorie di anzianità;
2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di autorizzazione ministeriale o della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del luna park, che costituiscono innovazioni e che siano assenti dal parco da almeno 3 anni;
3. Dette attrazioni "novità" saranno poste in un'apposita graduatoria sulla base dell'ordine cronologico di presentazione della domanda. La stessa dovrà avvicinarsi ogni anno;
4. In caso di più richiedenti per analoghe attrazioni sarà effettuata una rotazione in rapporto ai requisiti attribuiti ad ogni singolo titolare;
5. in assenza di domande riguardanti novità lo spazio disponibile verrà assegnato ad altri richiedenti con normali attrazioni.

Art. 19

Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico

1. L'esito dell'istruttoria relativa alla concessione deve essere notificata agli interessati almeno 10 giorni prima dell'inizio del montaggio dell'attrazione.
Nel caso in cui l'interessato risulti irreperibile per errata indicazione del recapito nella domanda di concessione o per altri motivi e non sia altrimenti rintracciabile, la domanda stessa, anche se accolta, verrà considerata respinta e verrà inserito il primo della graduatoria di attesa.
Il parere di diniego dovrà essere specificatamente motivato e contro di esso si potrà inoltrare ricorso nelle forme di legge.
2. Sulla base delle domande ritenute accettabili il Comune provvede a redigere, a suo insindacabile giudizio, la pianta del plateatico.
Il Comune si riserva la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio tale pianta, qualora ricorrano particolari e sopravvenuti motivi tecnici, organizzativi e di sicurezza.
L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata a suo insindacabile giudizio dal Comune nelle successive manifestazioni.
L'insieme degli esercenti le attrazioni ammessi al parco, può avvalersi della facoltà di redigere, in forma autonoma, la pianta del plateatico, che comunque in sede di approvazione può essere modificata dal Comune qualora le soluzioni proposte non risultino tecnicamente attuabili o non idonee dal punto di vista organizzativo o della sicurezza.

Art. 20

Allestimento e funzionamento del Luna Park

1. L'Amministrazione comunale impartisce le necessarie disposizioni per assicurare il regolare svolgimento del luna Park (uso degli apparecchi sonori, rispetto delle norme igienico sanitarie, rimozione dei rifiuti, ecc.). Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, ovvero la sua condizione possa costituire elemento di disturbo al parco stesso, oppure motivo di

immoralità documentata, l'Amministrazione comunale potrà richiamare la ditta in questione, e se recidiva, potrà estrometterla dal luna park stabilendone la durata.

2. Per le Società legalmente costituite ed in possesso della relativa autorizzazione ministeriale, la gestione dovrà essere fatta dal legale rappresentante o da persona designata dai soci stessi, in possesso dei requisiti tecnico-professionali cioè del libretto di agibilità ministeriale per l'attrazione.
3. Per il montaggio, lo smontaggio e la conduzione dell'attrazione è ammesso l'impiego di personale salariato direttamente dipendente dal titolare dell'attrazione o di personale esterno assunto con contratto a tempo determinato, anche in forma associata da parte di più esercenti.
4. Le attrazioni dovranno essere altresì mantenute in perfetta efficienza e funzionalità ed il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'assoluta incolumità dei visitatori.
5. Le attività commerciali tradizionalmente operanti nel parco ed aventi come caratteristica la commercializzazione di dolci e prodotti gastronomici, sono sottoposte alla disciplina della L.R. 28/99.

Art. 21

Prescrizioni per l'installazione

1. Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:
 - a) Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
 - b) Iniziare l'attività alla data prevista;
 - c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
 - d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo di attività del parco di divertimento;
 - e) evitare l'uso di apparecchi sonori per la diffusione di musica, oltre i limiti consentiti dalle norme vigenti.
2. L'Amministrazione può far verificare dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo le condizioni generali di sicurezza e di igiene dei parchi di divertimento. Dovrà comunque essere certificata da un tecnico abilitato la regolarità e la rispondenza alle norme di legge delle linee elettriche di distribuzione fino alle singole attrazioni.
3. Se, per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento, il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del parco, l'esercente è escluso da nuove assegnazioni per le aree comunali per il periodo di un anno.

Art. 22

Oneri ed obblighi dei concessionari

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere le somme relative all'effettiva occupazione di suolo pubblico, nonché gli importi relativi allo smaltimento dei rifiuti e ai consumi idrici e di energia elettrica;
2. i concessionari sono altresì obbligati ad osservare tutte quelle norme e disposizioni che l'A.C. impartisce mediante Ordinanza in occasione della manifestazione, in particolare quelle riguardanti gli orari di esercizio delle attrazioni, l'uso e le limitazioni d'uso degli impianti sonori e tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.
Le somme pagate sono definitive e non rimborsabili.
3. Il mancato pagamento di quanto dovuto, escluderà il concessionario da nuove assegnazioni, per almeno due anni.
4. È fatto divieto di:
 - detenere bombole di gas nelle aree destinate alle attrazioni, salvo autorizzazione dei Vigili del Fuoco;
 - effettuare travasi di liquidi infiammabili o combustibili in presenza di pubblico e senza essere muniti di adeguati mezzi antincendio;
 - posare al suolo cavi elettrici senza adeguata protezione;
 - tutti i quadri elettrici e le colonnine di alimentazione devono essere resi inaccessibili al pubblico e tenuti chiusi a chiave o con altro idoneo sistema;
 - gli scarichi di tutti i caravans devono essere immessi nella pubblica fognatura.

5. Il volume degli amplificatori e riproduttori sonori deve essere contenuto entro i limiti di rumorosità, stabiliti dalle vigenti norme, e deve comunque essere convenientemente ridotto dopo le ore 24.00, al fine di non arrecare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.
6. Dell'apertura del parco divertimenti viene data tempestiva notizia alle forze dell'ordine, trasmettendo anche l'elenco degli attrazionisti ammessi, ai fini della predisposizione dei servizi di vigilanza.
7. Qualora, durante la manifestazione, nel parco divertimenti vengano compiuti atti vandalici, ovvero si verificano disordini, l'Amministrazione Comunale, sentita l'Autorità di P.S., si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il funzionamento del parco, in via provvisoria o definitiva, a seconda della gravità dei fatti accertati.

Art. 23

Deposito cauzionale

1. La concessione delle aree per lo svolgimento dell'attività dello spettacolo viaggiante è subordinata al versamento di un congruo deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni alle aree e ai beni di proprietà comunale e/o dell'effettivo utilizzo dell'area, nella misura e nel termine indicato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato prima dell'inizio della manifestazione, a pena di decadenza della concessione.
3. La restituzione di tutto o parte del deposito cauzionale viene disposta al termine della concessione, dopo aver verificato il regolare pagamento dei canoni e/o delle tariffe dovute, la messa in pristino stato del suolo comunale, in caso di manomissione, e la mancanza di danni alle proprietà comunali.
4. La cauzione sarà incamerata integralmente in caso di violazione del divieto di subconcessione dell'area e, in misura proporzionale all'infrazione commessa, per le altre violazioni alle norme del Regolamento.

Art. 24

Sanzioni e penali

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione fieristica.
2. L'accertamento formale delle violazioni regolamentari è di competenza esclusiva del Corpo di Polizia Municipale, che inoltrerà rapporto scritto al Dirigente Responsabile del competente Servizio, per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Sono sanzionate come violazioni al presente regolamento le seguenti fattispecie:
 - a) Installare un'attrazione di ingombro fino a 5 mq. in assenza di autorizzazione: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, provvedimento di chiusura e rimozione dell'attrazione;
 - b) Installare un'attrazione di ingombro superiore a 5 mq. in assenza di autorizzazione: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00, provvedimento di chiusura e rimozione dell'attrazione;
 - c) Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nel "provvedimento di autorizzazione" all'installazione: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00, e ripristino delle condizioni previste dal "provvedimento di autorizzazione";
 - d) Mancato rispetto delle norme regolamentari: sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 1.000,00 e ripristino delle condizioni previste dalle norme regolamentari.
3. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione di norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative e/o penali previste dalla legge.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà di applicare particolari provvedimenti sanzionatori per comportamenti degli esercenti che possano portare pregiudizio al corretto svolgimento della manifestazione o penalmente rilevanti.
5. Qualora durante lo svolgimento del luna park si manifestassero ripetuti e gravi episodi di violenza e/o di intolleranza, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, a tempo indeterminato, per motivi di ordine pubblico, l'attività del luna park. Non saranno prese in considerazione istanze di riesame dei provvedimenti sanzionatori emessi dal Dirigente Responsabile del Servizio competente, avverso i quali potrà essere comunque presentato ricorso alla Magistratura amministrativa nelle ordinarie forme di legge.

Art. 25

Azione di vigilanza

La Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, relativamente al rispetto delle norme del presente regolamento. Durante l'attività dell'attrattiva saranno disposti i necessari servizi da parte del corpo di Polizia Municipale.

Art. 26

Installazione dell'attività di spettacolo viaggiante in area privata

1. Può essere autorizzata, previa presentazione di apposita istanza, l'installazione di parchi divertimento relativi allo spettacolo viaggiante su terreni ed aree private ricadenti in zona C e D del P.R.G. del Comune di San Giuseppe Jato, per un periodo non superiore a mesi 10 per ciascun anno solare.
2. L'installazione è comunque subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione del titolo di proprietà o di qualsiasi contratto stipulato con il privato cittadino che attesti il nulla-osta del proprietario all'installazione dell'attività di spettacolo viaggiante su terreni ed aree private.
3. La richiesta di installazione dell'attività di spettacolo viaggiante in area privata e l'uso della stessa area è comunque subordinata alle norme del presente regolamento in quanto applicabili.

TITOLO III CIRCHI EQUESTRI

Art. 27

Domanda di concessione

1. Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale in carta da bollo, pena l'esclusione almeno 45 giorni prima della data della manifestazione circense. Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'ufficio comunale competente.
2. L'istanza deve essere trasmessa, esclusivamente per via telematica, attraverso il portale SUAP "*Impresainungiorno*";
3. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:
 - a. Generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
 - b. Codice fiscale - partita IVA;
 - c. Data certa o confermata per cui è richiesta la concessione, compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture; nonché l'arrivo della squadra pubblicitaria;
 - d. L'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
 - e. Dichiarazione d'impegno a non utilizzare animali in modo tale da maltrattarli;
 - f. Dichiarazione sulla capienza;
 - g. Dichiarazione circa la categoria di appartenenza;
 - h. Deposito assegno circolare non trasferibile dell'importo di € 200,00, a titolo di cauzione, intestato alla tesoreria comunale.
4. Contestualmente alla presentazione della domanda deve essere presentata eventuale richiesta per l'autorizzazione all'affissione di manifesti pubblicitari ed all'attività di volantinaggio.
5. Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri e degli altri spettacoli circensi, gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno due mesi prima del giorno in cui dovranno iniziare l'attività con il versamento cauzionale di lire 200.000 se di capienza fino a 200 posti a sedere e di lire 500.000 se di capienza superiore.

Art. 28

Ulteriore contenuto della domanda

1. La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:
 - a) per i circhi italiani:

licenza annuale rilasciata dal comune di residenza debitamente corredata con comunicazione di prosecuzione attività per l'anno in corso.

- b) per i circhi stranieri:
Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso.
- c) polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

2. Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui alle lett. a), b) e c) dovrà essere comunque presentata pena l'esclusione in caso di esito favorevole dell'istanza.

Art. 29

Istruttoria ed esito delle domande

1. La concessione per la singola area, in caso di pluralità di domande, è data sulla base della graduatoria generale di anzianità di presentazione della domanda tenendo conto del numero e della data di protocollo.
2. La relativa autorizzazione di esercizio verrà rilasciata tenuto conto di eventuali altre manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale e comunque non potrà essere rilasciata se non siano decorsi almeno gg. 45 dal termine dell'ultima manifestazione.
3. Le ditte alle quali è concessa l'autorizzazione devono provvedere, preliminarmente al montaggio, al deposito di assegno circolare non trasferibile dell'importo di €, a titolo di cauzione, intestato alla tesoreria comunale. Non ottemperando al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti e l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.

Art. 30

Formalità propedeutiche all'autorizzazione all'esercizio di spettacoli circensi

1. Il titolare del Circo deve presentare con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo sulla data dell'installazione eventuale richiesta formale per il sopralluogo della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli. Sulla richiesta devono essere indicati il giorno in cui le attrezzature e gli impianti saranno ispezionabili.
2. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione in triplice copia:
 - a) planimetria delle strutture e relazione precisante la disposizione dei posti, delle uscite, dell'accesso e dei corridoi di passaggio in conformità alle norme di sicurezza a firma di tecnico iscritto all' Albo;
 - b) verbale di prova a carico delle gradinate redatto da un ingegnere iscritto all' Albo e verbale del calcolo della spinta del vento, peso proprio e quello della neve;
 - c) certificato di prova del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso, rilasciato da laboratorio autorizzato;
 - d) schema dell' impianto elettrico con ubicazione del gruppo elettrogeno e delle luci di sicurezza, corredato di certificato di prova dell'impianto e di conformità dello stesso alle norme CEI redatto da tecnico qualificato;
 - e) relazione tecnica sulle caratteristiche del generatore di calore, sul tipo e qualità del combustibile nel serbatoio fisso del generatore stesso, che dovrà essere sistemato in area delimitata, ad una distanza utile non inferiore a metri 8,00;
 - f) relazione tecnica sulla consistenza, ubicazione e caratteristiche mezzi antincendi (estintori portatili carrellati, autobotte, pompa in dotazione);
 - g) eventuali impianti di refrigerazione per congelazione delle piste di pattinaggio dovranno essere dotati di certificati di collaudo (non saranno consentiti impianti con l'impiego di fluidi refrigeranti tossici).
3. È necessaria al momento del collaudo la presenza di un tecnico iscritto all'Albo che attesti la corrispondenza fra quanto dichiarato nella documentazione allegata e lo stato di fatto. Nella richiesta dovrà inoltre essere allegata la licenza di esercizio rilasciata dal Dirigente del Comune di residenza del titolare.
4. È fatta salva la possibilità di richiedere tutti gli altri documenti che si ritenessero utili per l'istruttoria della pratica.

5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è comunque subordinata al parere di agibilità delle strutture da parte della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ed alla osservanza delle prescrizioni che verranno dalla stessa impartite.

Art. 31

Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione dopo l'effettuazione del sopralluogo della Commissione.
2. L'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti della Polizia Municipale e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
3. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato con il divieto di installare in spazio privato.
4. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale allegato alla istanza di concessione.
5. Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altra persona.
6. Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito pulita e vuota e sarà a suo carico il pagamento della pulizia straordinaria da effettuarsi tramite il gestore del Comune.
7. Il concessionario nel caso abbia procurato dei danni all'area concessa, od in qualsiasi altra ipotesi, dovrà procedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 32

Tutela degli animali

1. Nel caso di attrazioni con animali, dovrà essere accertata, avvalendosi del competente servizio veterinario dell'A.U.S.L., l'idoneità dei ricoveri e la situazione generale degli animali stessi. L'accertamento dovrà essere effettuato prima del rilascio della licenza temporanea per l'esercizio dell'attività di intrattenimento pubblico, di cui all'art.69dei T.U.L.P.S..
2. La procedura di accertamento è curata dal servizio comunale incaricato dell'espletamento degli adempimenti in materia di polizia amministrativa.

Art. 33

Installazione in area privata

1. Le manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo all'aperto possono svolgersi su area pubblica o su area privata.
2. Nel primo caso è necessario chiedere anche la concessione di suolo pubblico.
3. Nel secondo caso, per ottenere l'autorizzazione alla manifestazione occorre avere la disponibilità delle aree private o l'autorizzazione per l'occupazione delle aree pubbliche interessate.
4. L'installazione è comunque subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di un qualsiasi contratto stipulato con il privato che attesti il nulla osta all'installazione dell'attività circense e nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti articoli dal presente Regolamento.

Art. 34

Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:
 - a) revoca del titolo concessorio o autorizzatorio in atto;
 - b) incameramento totale o parziale della cauzione, quando questa è dovuta;
 - c) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dalle piazze del territorio comunale, limitatamente agli spettacoli viaggianti e ai circhi;
 - d) riduzione del punteggio totale in proporzione all'infrazione commessa, limitatamente agli spettacoli viaggianti.La recidiva nell'infrazione all'obbligo di rispettare i limiti massimi di rumorosità comporterà il divieto di continuare ad utilizzare gli apparecchi di riproduzione sonora e musicale, nell'ambito della manifestazione in corso.

Per qualsiasi infrazione accertata, potrà comunque essere inflitto il richiamo scritto, che comporta il mancato riconoscimento, ai fini dell'anzianità, della partecipazione alla manifestazione a cui si riferisce l'infrazione.

2. Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 30 potranno essere comminate le seguenti sanzioni:
 - sanzione pecuniaria ART. 30 sub a) **50 Euro**
 - sanzione pecuniaria ART. 30 sub b) **50 Euro**
 - sanzione accessoria e sanzione pecuniaria ART. 30 sub c) esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. **1000 Euro**
 - sanzione accessoria e sanzione pecuniaria ART. 30 sub d) sospensione della concessione **1000 Euro**
 - sanzione accessoria e sanzione pecuniaria ART. 30 sub e) esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. **2000 Euro**
 - sanzione accessoria e sanzione pecuniaria ART. 30 sub f) esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. **3000 Euro**
 - sanzione accessoria sanzione pecuniaria Euro ART. 30 sub g) esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni. **.3000 Euro**
5. I suddetti provvedimenti sono adottabili anche cumulativamente.

Art. 35

Sospensione e revoca della Concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dall'A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione o su ordine motivato del Prefetto.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione sono adottati dal Sindaco o dal Dirigente del Settore di competenza.

Inoltre, se a causa di tali inadempienze la Civica Amministrazione dovesse sostenere delle spese, potrà incamerare in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione che al Comune potesse competere.

TITOLO IV

MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 36

Definizione

1. Per manifestazione occasionale si intendono gli spettacoli tenuti in luogo pubblico o aperto al pubblico con finalità principale di trattenimento, con possibilità di attività secondarie quali vendita e somministrazione. A titolo esemplificativo si intendono tali i concerti, gli spettacoli teatrali e cinematografici, le feste di partito o di associazione, le feste popolari, le sagre ecc.
2. È determinante il carattere di occasionalità e la rilevanza della manifestazione.
3. Sono da intendersi non rilevanti quelle manifestazioni svolte in luoghi all'aperto e prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.; in tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. Quando si tratta di manifestazioni non rilevanti l'autorizzazione può essere sostituita da una denuncia di inizio attività, correlata dalle certificazioni di legge.

Art. 37

Autorizzazione

1. La realizzazione di una manifestazione occasionale di pubblico spettacolo rilevante, in un locale o luogo all'aperto, è soggetta all'ottenimento di preventiva autorizzazione comunale.
2. L'autorizzazione occorre anche se gli spettacoli o i trattenimenti sono organizzati da circoli privati, polisportive, ecc., quando per il numero degli invitati, per il tipo di pubblicità, per il pagamento del prezzo del biglietto di ingresso, sia da escludersi il carattere privato delle manifestazioni.

Art. 38

Verifica della sicurezza dei luoghi sede della manifestazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo, al chiuso come all'aperto, può essere rilasciata solamente dopo che il locale o le attrezzature installate siano state riconosciute idonee ed agibili ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità.
A tal fine, il Comune deve acquisire il prescritto parere di agibilità avvalendosi della Commissione comunale di vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. Non è necessaria la verifica di agibilità:
 - per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone;
 - per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione comunale o provinciale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni;
 - per le aree aperte con allestimento di palco o pedana per artisti di altezza inferiore a m. 0,80, con installazione di attrezzature elettriche comprese quelle di amplificazione sonora in aree non accessibili al pubblico, in presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.;
3. In tali casi, le verifiche e gli accertamenti in luogo della commissione sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei geometri o dei periti industriali che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del ministro dell'Interno 19/08/1996.
4. Le strutture e gli impianti devono essere certificati ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza. A tale scopo deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione, oppure essere tenuta sul luogo a cura dell'organizzatore, dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, rilasciata dall'impresa che ha eseguito l'intervento e collaudo tecnico funzionale a firma di tecnico abilitato per gli impianti preesistenti, nonché conformità degli impianti di distribuzione del gas, se presenti.

Art. 39

Stand gastronomici

1. Quando viene effettuata anche somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata una richiesta di autorizzazione temporanea, ai sensi della L.R. n. 30/2003, art. 12.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in parola è subordinato alla verifica del possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti morali e professionali di cui agli art. 5 e 6 della legge regionale, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico sanitarie.
3. L'autorizzazione temporanea alla somministrazione non potrà avere durata superiore a quella della manifestazione e ha validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.
4. Per presentare la domanda occorre compilare una relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'attività con l'elenco dettagliato degli alimenti e bevande che verranno somministrati, laboratorio di provenienza e, nel caso di produzione in loco, precisa indicazione degli alimenti prodotti, nonché le caratteristiche degli stand gastronomici.
5. Il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari deve indossare tute e/o sopravveste di colore chiaro, nonché idonei copricapo che contengano la capigliatura. Lo stesso personale deve essere pulito nella persona, particolarmente nelle mani ed eseguire il proprio lavoro in maniera igienicamente corretta (DPR 327/1980 art. 42). Il responsabile della somministrazione di alimenti e bevande deve verificare che siano rispettate tali disposizioni da parte del personale succitato.

Art. 40

Utilizzo di sorgenti sonore

1. Nel caso di trattenimenti con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che comportano il superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa, occorre richiedere apposita autorizzazione in deroga al comune, che potrà rilasciarla previo parere ARPA.
È stabilito che le emissioni sonore si esauriscano in un arco di tempo limitato e comunque mai oltre le ore 24.00.
2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Responsabilità Civile

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.
È fatto obbligo ai concessionari di munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i terzi.

Art. 42

Norme transitorie e di rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, il Regolamento locale di igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico, le norme superiori relative al commercio e alla somministrazione nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Municipale.
2. Fatto salvo il rispetto di ogni inderogabile previsione di legge comunitaria, nazionale e regionale, con l'entrata in vigore del presente regolamento è da intendersi, espressamente, abrogata ogni precedente disposizione regolamentare sul punto.
3. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi d'interesse o d'ordine pubblico.
4. Ove temporaneamente ed eccezionalmente sprovvisti di aree di cui all'art. 9 della L. 337/68, saranno utilizzate aree libere e disponibili, aventi anche altra destinazione d'uso.

Art. 43

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 41, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 44

Variazioni al Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia, le disposizioni contenute nel presente Regolamento dandone comunicazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, a norma di Legge.

Art. 45

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Comunale e, contestualmente, sono abrogate le norme regolamentari, nonché i relativi atti emanati in attuazione di norme regolamentari, incompatibili con il presente Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'operatore Commerciale

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
